

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Trasferimento del diritto controverso alla controparte, confusione soggettiva tra attore e convenuto, cessazione della materia del contendere**

*Il principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., comma 1 - secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie - non opera anche nel caso in cui tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) venga ceduto da una parte alla sua controparte in causa, perché in questo caso viene a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale come condizione dell'azione deve persistere fino al momento della decisione.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.5.2015, n. 10057**

...omissis...

Con ricorso depositato l'11.6.2013 xxxxxx. adiva la Corte d'appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con L. n. 848 del 1955. Giudizio presupposto, una causa civile di scioglimento di comunione, instaurata innanzi al Tribunale di Latina nel 1990 e definita in grado d'appello innanzi alla Corte distrettuale di Roma con sentenza pubblicata l'8.1.2013, divenuta definitiva in seguito a notificazione ex art. 285 c.p.c., il 14.5.2013.

Con decreto del 20.2.2014 la Corte perugina, resistendo il Ministero, rigettava l'opposizione proposta dallo stesso xxxxxx contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, regolava le spese in base alla soccombenza ed applicava al ricorrente la sanzione di Euro 2.000,00 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater.

Riteneva la Corte territoriale che dall'intestazione della sentenza n. 23/13 della Corte d'appello di Roma, che aveva definito il giudizio presupposto della cui durata irragionevole si trattava, emergevano quali parti contumaci Vxxxx C. e xxxxxGi., cui ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, detta sentenza non era stata notificata. Pertanto, non essendo ancora decorso il termine lungo d'impugnazione alla data di proposizione, il ricorso era stato rettamente dichiarato inammissibile dal consigliere designato.

Per la cassazione di tale decreto xxxx. propone ricorso, affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

1. Col primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 4, artt. 116 e 329 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente lamenta che il decreto impugnato ha fornito un'interpretazione formalistica e restrittiva della locuzione, contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 4, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, di decisione "divenuta definitiva", limitando tale definitività al solo ed esclusivo caso del decorso del termine, lungo o breve, d'impugnazione. Invece, la definitività della decisione, ai fini del proponimento del ricorso ex lege Pinto, va apprezzata nel senso che sono definitive tutte le decisioni che non permettono l'esperimento di un mezzo d'impugnazione.

Oltre a ciò, il ricorrente deduce di aver più volte dedotto, nel ricorso ex lege n. 89 del 2001, di aver acquistato quattro anni prima della pronuncia della sentenza d'appello che ha definito il giudizio presupposto, le quote di proprietà delle convenute (contumaci in entrambi i gradi di giudizio) V.xxx. e C. e xxxx

di talchè non vi era necessità di alcuna notifica della sentenza nei loro confronti, essendo cessata la materia del contendere tra queste ultime e Vxxxx

2. La censura è fondata sotto quest'ultimo aspetto.

Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., comma 1 - secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie - non opera anche nel caso in cui tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) venga ceduto da una parte alla sua controparte in causa, perchè in questo caso viene a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale come condizione dell'azione deve persistere fino al momento della decisione (Cass. n. 2986/87).

Applicato detto principio alla fattispecie, non ha rilievo, in senso ipoteticamente contrario, il fatto che la parziale cessazione della materia del contendere tra l'odierno ricorrente e le convenute contumaci non sia stata dichiarata nella sentenza della Corte d'appello di Roma che ha chiuso il giudizio presupposto. Ai fini del riscontro del requisito di proponibilità della domanda, infatti, il giudice del procedimento di equa riparazione ha il potere di conoscere incidenter tantum della definitività o non di tale provvedimento conclusivo, senza incontrare limiti nell'apprezzamento del relativo fatto processuale.

3. Accolto il suddetto motivo, resta assorbito l'esame delle restanti censure, riguardanti la mancata considerazione, da parte della Corte perugina, del certificato della cancelleria della Corte d'appello di Roma che aveva attestato il passaggio in giudicato della sentenza (secondo motivo); e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del decreto impugnato circa l'applicazione della sanzione processuale prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 5-quater (terzo motivo).

4. Pertanto, il decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che si atterrà al principio di diritto anzi detto e provvedere anche sulle spese di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che provvedere anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---